

(N. 1506)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d' iniziativa dei Senatori SINFORIANI, PECCHIOTTI, GIUA e CORTESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1951

Trattamento economico ai professori degli istituti di istruzione superiore collocati a riposo in base al regio decreto-legge 26 aprile 1935, n. 565.

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre in forza della legge 30 settembre 1923, n. 2102, i professori degli istituti di istruzione superiore venivano collocati a riposo al raggiungimento del 75° anno di età, col regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, i limiti di età per collocamento a riposo furono abbassati agli anni 70 anche per quelli che avevano ottenuto la cattedra in base alla norma preesistente, epperò con violazione della condizione colla quale erano stati per essi banditi i concorsi.

Successivamente in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, i professori universitari, compiuto il 70° anno di età, devono essere bensì posti fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età, ma conservano per altro per

tale periodo le prerogative accademiche e l'*integrale trattamento economico*.

La disparità di trattamento che, in forza delle anzidette disposizioni di legge, vien fatta ai professori, che hanno compiuto gli anni 70 prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, nei confronti di quelli che li hanno compiuti successivamente, non ha ragion d'essere ed è ingiusta, essendo identica la funzione esercitata in entrambi i casi. Il presente disegno di legge è appunto diretto a sanare e ad eliminare tale disparità di trattamento, anche mediante la corresponsione degli arretrati integrativi.

L'onere a carico dello Stato non è affatto rilevante, e vi si potrà provvedere con opportune variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai professori degli istituti di istruzione superiore, collocati a riposo a' sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, ed ancora in vita, è applicabile, con effetto retroattivo, lo stesso trattamento economico stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, pei professori che, avendo compiuto il 70° anno d'età, furono posti fuori ruolo, epperò dovranno essere loro corrisposti gli arretrati mediante gli opportuni conguagli integrativi.

## Art. 2.

Il Governo è autorizzato a proporre le eventuali necessarie variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge e ad emanare le opportune disposizioni per la sua applicazione.